

## Delibera n° 942

Estratto del processo verbale della seduta del  
**24 maggio 2017**

**oggetto:**

BANDO PER L'ACCESSO MEDIANTE I PROGETTI DI FILIERA AGRICOLA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE MODIFICHE DGR 39/2017.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	assente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	assente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	assente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visti:**

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 13 gennaio 2017, n. 38 ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra l'altro, l'accesso mediante "Progetti di Filiera";
- il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;

- la propria deliberazione 13 gennaio 2017, n. 39 avente ad oggetto "Dpreg 141/2016 - approvazione bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" e, in particolare, i seguenti articoli:

- 2, contenente le definizioni;
- 13, contenente la disciplina dell'orientamento produttivo delle filiere;
- 16, relativo alla valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi;
- 18, recante la documentazione da allegare ai pf (progetti di filiera) e alle domande di sostegno;
- 19, relativo ai criteri di selezione e di priorità del pf;
- 27, recante la disciplina dell'avvio e conclusione dei pf e dei progetti individuali o integrati;
- 30, relativo alle garanzie per l'attuazione dei pf;
- 31, 32 e 33, recanti la disciplina delle varianti, sostanziali e non sostanziali, dei pf;
- 36 e 37, contenenti la disciplina della liquidazione dell'acconto e del saldo del sostegno;
- 38, relativo ai termini di conclusione e approvazione del pf;

**Visti** altresì:

- l'allegato A al citato bando, contenente le schede delle tipologie di intervento attivabili;
- l'allegato C al sopra citato bando, contenente il modello di domanda di sostegno con accesso individuale o integrato mediante progetto di filiera;

**Ritenuto** necessario modificare la disciplina contenuta nel sopra citato bando secondo le seguenti modalità:

- all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole "7 luglio 2016 n. 041/Pres" con le seguenti: "7 luglio 2016 n. 141/Pres, al fine di correggere il mero errore materiale nella digitazione del numero del decreto del Presidente della Regione;
- agli articoli 13 e 19, introdurre, per le aziende zootecniche con allevamenti di razze bovine a doppia attitudine - produzione latte e carne, una disciplina specifica di partecipazione al bando nonché le relative modalità di assegnazione dei punteggi al fine di consentire alle suddette aziende zootecniche di partecipare alle filiere del settore produttivo zootecnica da carne, per investimenti relativi alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione della carne, applicando alle stesse i punteggi relativi al settore zootecnica da carne;
- all'articolo 16, integrare la disciplina ivi contenuta allo scopo di prevedere la sanzione dell'inammissibilità dei costi per il mancato rispetto delle disposizioni, nonché specificare nel dettaglio la documentazione da allegare alla domanda, per consentire una compiuta valutazione in merito alla congruità e ragionevolezza dei costi delle operazioni da parte degli uffici attuatori, garantendo ai beneficiari maggiore trasparenza in merito alle valutazioni istruttorie inerenti l'ammissibilità dei costi;
- all'articolo 18, integrare la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 16 in relazione alle nuove modalità di comprova, da parte del beneficiario, della congruità e ragionevolezza dei costi del progetto di filiera;
- all'articolo 27, commi 5 e 6, modificare i termini per la presentazione agli uffici competenti, da parte del beneficiario e del capofila, della documentazione attestante l'avvio delle operazioni, al fine di coordinare le tempistiche procedurali previste;
- agli articoli 30, 36 e 37, specificare che i partecipanti diretti al progetto di filiera trasmettono la documentazione ivi prevista (rispettivamente, la garanzia e la domanda di pagamento, in acconto e in saldo) per conoscenza anche alla struttura responsabile, cui spetta il monitoraggio fisico e finanziario dei pf;
- agli articoli 31, 32 e 33, prevedere la documentazione da allegare alla richiesta di variante sostanziale e alla comunicazione di variante non sostanziale, al fine di consentire agli uffici istruttori l'effettuazione della prevista valutazione;
- all'articolo 38, comma 3, modificare il termine entro il quale il capofila trasmette alla struttura responsabile una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del progetto di filiera, per renderlo conforme al termine di cui all'articolo 27, comma 9, lettera c) del bando;

**Ritenuto** di modificare gli allegati A e C al fine di recepire le modifiche apportate al bando, come sopra indicate, in particolare con riferimento a quelle di cui all'articolo 16 e alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno;

**Considerato** inoltre necessario modificare l'allegato A, con riferimento alla tipologia di intervento 3.2.1 - sostegno per attività di informazione e promozione attuate da associazione di produttori nel mercato interno, al fine di adeguare il bando in questione alla disciplina dettata dal bando relativo alla medesima tipologia di intervento, con accesso individuale;

**Ritenuto** quindi di sostituire gli allegati A e C del bando di cui alla deliberazione 39/2017 con gli allegati A e B alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale e da intendere pertanto come nuovi allegati A e C del bando stesso;

**Vista** la legge regionale n. 7/2000;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

**Visto** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agricole, forestali e ittiche,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le modifiche ai seguenti articoli del bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con propria deliberazione 13 gennaio 2017, n. 39:

a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "7 luglio 2016 n. 041/Pres" sono sostituite con le seguenti: "7 luglio 2016 n. 141/Pres";

b) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3 bis: Alle filiere del settore produttivo zootecnia da carne possono partecipare anche le aziende zootecniche con allevamenti di razze bovine a doppia attitudine - produzione latte e carne, mantenendo ex post il settore produttivo prevalente zootecnia da latte dimostrato ex ante, per investimenti relativi alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione della carne.";

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi ammissibili e non ammissibili di ogni tipologia di intervento attivata nell'ambito del PF, sono indicati nelle schede allegato A).

2. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate ed in funzione del PF. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie,

2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;

3. contenenti i seguenti elementi:

l. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);

- II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
  - III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
  - IV. il prezzo complessivo;
  - V. i tempi di consegna;
  - VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia;
4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
- I. completezza delle caratteristiche funzionali;
  - II. capacità di lavoro e della produzione;
  - III. tempi di consegna;
  - IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
  - V. assistenza tecnica;
  - VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti oppure di servizi correlati alla tipologia di intervento 3.2 per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, per la tipologia di intervento 3.2 partecipazione a fiere, esposizioni, organizzazione di eventi:

1. almeno tre offerte:

a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;

b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;

c. contenenti i seguenti elementi:

I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;

II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);

IV. prezzo complessivo;

V. periodo di validità;

VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.”;

d) il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“4. A pena di inammissibilità, alle domande di sostegno di cui al comma 3 presentate secondo la modalità di cui all'articolo 17, comma 2 e comma 5, lettera a) sono allegati, in funzione della tipologia di intervento attivata, il piano aziendale, il piano di informazione e promozione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti”.”;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

“4 bis. A pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di sostegno è allegata la documentazione indicata all'articolo 16 – congruità e ragionevolezza dei costi, comma 2, come in dettaglio indicata nell'allegato A)”

f) dopo il comma 2 dell' articolo 19 è inserito il seguente:

“2 bis. Alle sole aziende zootecniche con allevamenti di razze bovine a doppia attitudine - produzione latte e carne, - con settore produttivo prevalente “zootecnia da latte”, che partecipano a progetti di filiere nel settore produttivo “zootecnia da carne”, sono assegnati i punteggi previsti nell'allegato A) e nell'allegato E) per il settore “zootecnia da carne”;

g) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole “Entro 30 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 15 giorni”;

2) al comma 6 le parole “Entro 30 giorni dall'avvio della prima operazione facente parte del PF” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i successivi 15 giorni”;

h) al comma 1 dell'articolo 30, dopo le parole “al competente ufficio attuatore” sono aggiunte le seguenti: “, comunicandolo per conoscenza alla Struttura responsabile”;

i) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“2. Il capofila presenta la richiesta di autorizzazione alla variante alla struttura responsabile prima dell'esecuzione della variante stessa allegando alla stessa:

- relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singolo partecipante diretto o indiretto, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- accordo di filiera, qualora modificato;

– eventuali richieste di rinuncia o documentazione inerente alla sostituzione dei partecipanti diretti o indiretti.”;

j) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"3. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata dalla dichiarazione del capofila attestante che la variante sostanziale non si configura come variante del PF e dalla seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a)
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b);
- d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 2, lettere c), d), e) ed f).";

k) al comma 4 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la documentazione indicata all'articolo 32, comma 3, lettere a), b), c) e d).";

l) al comma 1 dell'articolo 36 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla struttura responsabile";

m) al comma 3 dell'articolo 37 le parole "per conoscenza al capofila" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette copia della stessa per conoscenza al capofila e alla struttura responsabile.";

n) al comma 3 dell'articolo 38 le parole "Entro 30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 60 giorni".

2. Gli allegati A e C al bando approvato con propria deliberazione 39/2017 sono sostituiti con gli allegati A e B alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale. I medesimi allegati sono intesi pertanto come nuovi allegati A e C del bando stesso.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE